

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE

COMUNALE I.R.P.E.F.

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento | Pag. 3 |
| Art. 2 – Soggetto attivo | Pag. 3 |
| Art. 3 – Soggetti passivi | Pag. 3 |
| Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale | Pag. 3 |
| Art. 5 – Determinazione | Pag. 4 |
| Art. 6 – Funzionario responsabile | Pag. 4 |
| Art. 7 – Esenzioni | Pag. 4 |
| Art. 8 - Versamenti e pagamenti | Pag. 4 |
| Art. 9 - Sanzioni e interessi | Pag. 5 |
| Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali | Pag. 5 |

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione [così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3], dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.),

istituita - a norma dell'art.48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n.191 - dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 L. 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.142 della L. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Cervesina ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cervesina, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5 - DETERMINAZIONE

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,40 punti percentuali.

ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è individuato nel responsabile del servizio finanziario.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto

all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

ART. 7 – ESENZIONI

Non sono previste esenzioni.

ART. 8 – VERSAMENTI E PAGAMENTI

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
 - La prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
 - l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 febbraio;
 - l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 febbraio;
 - La seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente;
3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 12,00 i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

ART. 9 - SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, anche a titolo di saldo o acconto, il Comune provvede ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario oltre agli interessi di legge.

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

